



COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
Città Metropolitana di Catania

N° 65 del 07-12-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PARZIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL C.C.N.L. SOTTOSCRITTO IN DATA 22.01.2004 E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 124, DELLA LEGGE 145/2018.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 07 del mese di 12, alle ore 20 e minuti 00, seguenti nella sala delle adunanze del Comune di San Pietro Clarenza, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei Signori :

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	Presente	Assente
1	SANTONOCITO	VINCENZO	SINDACO		
2	TOMASELLO	LUCIANO	VICE SINDACO		
3	DELIA	DESIREE DANIELA	ASSESSORE		
4	SAPIENZA	MARIA ELENA	ASSESSORE		
5	CAVARRA	ANDREA	ASSESSORE		

Presiede il Geom. Vincenzo Santonocito – Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Salvatore Marco Puglisi

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta sotto riportata, relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i pareri e le attestazioni prescritti dalle leggi regionali n° 48/1991 e n° 30/2000

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'oggetto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, legalmente espressi

DELIBERA

- 1) Di **approvare** la proposta di deliberazione di cui sopra , che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria integralmente;
- 2) Di **dichiarare**, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza del provvedimento.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PARZIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL C.C.N.L. SOTTOSCRITTO IN DATA 22.01.2004 E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 124, DELLA LEGGE 145/2018.

PREMESSO che:

- l'articolo 14 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, per quanto in questa sede d'interesse prevede che *"..Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. ... Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.."*;
- l'articolo 1, comma 124, della legge n. 145/2018, per quanto in questa sede d'interesse prevede che *"..Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.."*.

ATTESO che l'articolo 55 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, per quanto in questa sede d'interesse prevede che *"..Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza*

di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. ... Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa..”.

RILEVATO che, con la normativa su menzionata, il Legislatore ha inteso generalmente ammettere l'istituto del c.d. “scavalco condiviso”, sulla scorta del principio di leale collaborazione tra Enti e nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale, ove disponibili, la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri Enti Locali, per periodi predeterminati e mediante Convenzione.

CONSIDERATO che questo Ente ha necessità di acquisire, nel Settore Finanziario, due unità con profilo professionale di collaboratore amministrativo cat. B.1 dotata di adeguata capacità professionale e con esperienza lavorativa, per un giorno a settimana, nelle more di dare corso a reclutamento di personale nel rispetto delle le normative in materia;

CHE con nota del 17/11/2021 prot. 15641/2021 è stata avanzata dal Sindaco del Comune di San Pietro Clarenza di disponibilità alla stipula di Convenzione volta all'utilizzazione dei Signori Pandino Calogero e Pulvirenti Domenico - dipendenti del Comune di Camporotondo Etneo con contratto a tempo pieno e indeterminato ed inquadrata in Categoria B1 - prevedendone un impiego presso il Comune di San Pietro Clarenza per 3 ore settimanali pro capite, con costi interamente a carico di quest'ultimo Ente.

VISTA la nota del Comune di Camporotondo Etneo, pervenuta al Comune di San Pietro Clarenza in data 18/11/2021 al prot. n. 8739, con la quale è stata comunicata allo scrivente Ente il nulla osta alla stipula della richiesta Convenzione per l'utilizzazione condivisa dei dipendenti Signori Pandino Calogero e Pulvirenti Domenico presso il Comune di San Pietro Clarenza fino al 31/06/2022 per 3 ore settimanali pro capite;

CONSIDERATO che sia il Comune di San Pietro Clarenza che il Comune di Camporotondo Etneo adotteranno apposita deliberazione della Giunta Municipale, efficace ai sensi di legge, di eguale tenore e di pari contenuto, avente ad oggetto l'utilizzazione condivisa in Convenzione dei Signori Pandino Calogero e Pulvirenti Domenico dipendenti del Comune di Camporotondo Etneo con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ed inquadrato in Categoria B1;

VISTO lo schema di Convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che disciplina, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione presso i due Enti Locali nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo,

la ripartizione degli oneri finanziari ed i conseguenti e reciproci adempimenti, nonché tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo dei dipendenti suddetti.

ACCLARATA la competenza esclusiva in ordine all'adozione del presente provvedimento della Giunta Municipale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 267/2000, disciplinando la sola utilizzazione condivisa delle medesime unità di personale tra due Enti Locali mediante Convenzione, ferma restando l'unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro delle dipendenti interessate, legittimate a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro.

VISTI: l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia, il decreto legislativo n. 267/2000, il decreto legislativo n. 165/2001, il decreto legislativo n. 66/2003, il C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, il C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, lo Statuto Comunale, il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Per questi motivi ed in coerenza,

SI PROPONE

1. di **AVVALERSI**, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, dell'utilizzazione condivisa in Convenzione dei Signori Pandino Calogero e Pulvirenti Domenico dipendenti del Comune di Camporotondo Etneo con contratto di lavoro a tempo indeterminato - presso il Comune di San Pietro Clarenza fino al 31/06/2022, per 3 ore settimanali pro capite, nella giornata che si stabilirà, con costi interamente a carico di quest'ultimo Ente.
2. di **APPROVARE** a tal fine, l'apposito schema di Convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, tra Comune di San Pietro Clarenza e il Comune di Camporotondo Etneo, che disciplina, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione presso i due Enti nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari ed i conseguenti e reciproci adempimenti, nonché tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo dei dipendenti.
4. di **DARE MANDATO** ai Responsabili delle Risorse Umane dei Rispettivi Comuni di dare pronta e corretta esecuzione al presente atto deliberativo, ponendo in essere ogni e più opportuno adempimento ed adottando tutti i più utili atti e/o provvedimenti connessi, correlati e successivi, ivi espressamente previsto la stipula della Convenzione.
5. di **TRASMETTERE** il presente atto, nelle forme di legge, a tutti gli interessati.
6. di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo n. 267/2000.

RESPONSABILE
UFF. PERSONALE
Dott.ssa Angela Sorge

Comune di San Pietro Clarenza
IL RESPONSABILE
Dr. Giuseppe Giandinoto

Allegato alla Deliberazione G.M. n. ___ del _____

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PARZIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL C.C.N.L. SOTTOSCRITTO IN DATA 22.01.2004 E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 124, DELLA LEGGE 145/2018.

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____ nella residenza municipale di San Pietro Clarenza con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Camporotondo Etneo (CT) rappresentato da _____ nella qualità di _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

e

Il Comune di San Pietro Clarenza rappresentato da _____ nella qualità di _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, che per brevità verrà denominato in sede convenzionale ente utilizzatore

PREMESSO che

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede "che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";

-il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendone il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L' utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione ed al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il

rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

- l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

- l'art.1 comma 124 della L.145/2018 ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.lgs. n.165/2001; per gli enti locali, l'art.1, comma 58 bis della Legge n.662/1996) a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 a mente delle quali "... gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione

- con nota del Comune di San Pietro Clarenza del 17/11/2021 prot. 15641 è stata avanzata richiesta al Sindaco del Comune di Camporotondo Etneo di disponibilità alla stipula di Convenzione volta all'utilizzazione dei Signori Pandino Calogero e Pulvirenti Domenico, dipendenti del Comune di Camporotondo Etneo con contratto a tempo pieno e indeterminato ed inquadrata in Categoria B1 - prevedendone un impiego presso il Comune di San Pietro Clarenza per 3 ore settimanali pro capite, con costi interamente a carico di quest'ultimo Ente.

- con nota del 18/11/2021 prot. n.8739 del Comune di Camporotondo Etneo, è stata comunicata allo scrivente Ente il nulla osta alla stipula della richiesta Convenzione per l'utilizzazione condivisa dei dipendenti Signori Pandino Calogero e Pulvirenti Domenico presso il Comune di San Pietro Clarenza fino al 31/06/2022 per 3 ore settimanali pro capite;

Vista la delibera di giunta municipale adottata dal Comune di Camporotondo Etneo con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con il Comune di San Pietro Clarenza per l'utilizzo congiunto dei dipendenti del Comune di Camporotondo Etneo, Signori Pandino Calogero e Pulvirenti Domenico, prevedendo un impegno di 3 ore settimanali pro capite fino al 31/06/2022;

Vista la delibera di giunta municipale adottata dal Comune di San Pietro Clarenza n.____ con la quale è stata approvato lo schema di convenzione con il Comune di Camporotondo Etneo per l'utilizzo congiunto dei dipendenti del Comune di Camporotondo Etneo, Signori Pandino Calogero e Pulvirenti Domenico, prevedendo un impegno di 3 ore settimanali pro capite fino al 31/06/2022;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, e della art.1 comma 124 della L. 145//2018 l'utilizzo condiviso del personale interessato nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un ottica di collaborazione;

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione disciplina la gestione del personale in premessa utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare : la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 3 – Finalità

Il Comune di Camporotondo Etneo, con la presente convenzione, autorizza con il consenso dei lavoratori interessati l'utilizzo presso il Comune di San Pietro Clarenza, dei dipendenti Signori Pandino Calogero e Pulvirenti Domenico, inquadrati nella categoria B1, posizione economica B1, della dotazione organica del Comune di Camporotondo

Etneo, per un periodo di tempo predeterminato e per un orario lavoro d'obbligo di 3 ore settimanali pro capite da effettuarsi nella giornata che verranno a stabilirsi in concomitanza di impegni e si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati.

Art. 4 -Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata in via sperimentale fino al 31 Giugno 2022 con decorrenza dalla data di stipula, prorogabile a semplice richiesta del Comune utilizzatore .

Gli effetti della presente convenzione potranno cessare in ogni momento anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti.

Art.5 - Gestione del personale

Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza .

Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso prestare servizio presso l'Ente utilizzatore è subordinata ad acquisizione di nulla osta del responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore dandone comunicazione all'Ente di provenienza.

Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo, in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato;

Art. 6 Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo definito nel provvedimento di autorizzazione.

Al rimborso della retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo concordato l'Ente utilizzatore vi provvede mensilmente ed entro il periodo ordinario di paga ovvero entro il diverso termine stabilito attraverso intese tra gli uffici dei due enti.

Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale e le spese per prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti globali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per le missioni o trasferte, rimborsi spese e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico dell'Ente presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Art 7- Revoca

Il Comune di Camporotondo Etneo, così pure quello di San Pietro Clarenza, si riservano, per sopravvenute esigenze d'ufficio, di revocare la presente convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art.8 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente si rinvia alle vigenti norme di legge e del C.C.N.L. vigente.

PER IL COMUNE DI San Pietro Clarenza _____

PER IL COMUNE DI Camporotondo Etneo _____

SETTORE 1° AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PARZIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL C.C.N.L. SOTTOSCRITTO IN DATA 22.01.2004 E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 124, DELLA LEGGE 145/2018.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 come recepito dall'art. 5 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 3/2013)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.

San Pietro Clarenza, 07-12-2014

IL RESPONSABILE SETTORE
Dr. Giuseppe Grandinoto

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sul situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

San Pietro Clarenza, 07-12-2014

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dr. Giuseppe Grandinoto

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile
 (art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000)
Atti produttivi di effetti diretti sulla situazione economico-patrimoniale

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
- Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Imp.	Imp.
.....	€				

- Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€				

- Si attesta, altresì, ai sensi dell'art. 9 del d.l. 78/2009, convertito nella l. 102/2009, il preventivo accertamento del compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica.

- Si esprime parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.

San Pietro Clarenza, _____

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Comune di San Pietro Clarenza
 IL RESPONSABILE
Dr. Giuseppe Giandinoto

ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. n. _____ del _____

Visto:l'Assessore delegato

Il Segretario Generale

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma come segue:

Il Sindaco
Vincenzo Santonocito

L'Assessore Anziano
Andrea Cavarra

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Marco Puglisi

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato nell'Albo Pretorio on-line sul sito di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09-12-2021 al 24-12-2021

Li 09-12-2021

L'Addetto all'Albo

Il sottoscritto Segretario comunale CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line sul sito di questo Comune il giorno _____ per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Marco Puglisi

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07-12-2021

atto dichiarato immediatamente esecutivo;

decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (Art.12 L.R. 44/91).

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Marco Puglisi

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Marco Puglisi

S.Pietro Clarenza , li _____